



Contributo contrattuale Prevedi – Sintesi della normativa e definizioni principali

Il nuovo “Contributo contrattuale Prevedi” è istituito da norme contenute nel CCNL artigiano, rinnovato lo scorso 26 gennaio 2014 e integrato il 16 ottobre 2014 e nel CCNL industria rinnovato lo scorso 1 luglio 2014.

E’ stato oggetto, successivamente, di approfondimenti stabiliti da accordi sindacali nazionali del 18 novembre 2014, 13 gennaio 2015 e 4 febbraio 2015.

Il “Contributo contrattuale Prevedi” è a carico del datore di lavoro. Esso riguarda sia i lavoratori già iscritti al Fondo Prevedi con modalità di versamento aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro, sia i lavoratori non iscritti al Fondo Prevedi, con modalità di versamento specificatamente definita.

Per i lavoratori non iscritti al Fondo Prevedi il versamento del “contributo contrattuale” determina l’iscrizione al Fondo, anche se tali lavoratori rimangono liberi di destinare al Fondo eventuali versamenti contributivi ulteriori rispetto al “contributo contrattuale”. Per questi lavoratori la Cassa Edile trasmetterà a Prevedi i rispettivi dati anagrafici ed essi risulteranno di conseguenza iscritti al Fondo in modalità “adesione contrattuale”

Il “contributo contrattuale” non è revocabile né sospensibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto ai sopracitati CCNL.

Il “contributo contrattuale” si calcola:

- per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
- Per i lavoratori impiegati il contributo è dovuto per intero se hanno lavorato almeno 15 giorni di calendario; non è dovuto se hanno lavorato meno di 15 giorni di calendario; il “contributo contrattuale” è versato per 14 mensilità.

Il “contributo contrattuale” sarà versato dalle imprese alla Cassa Edile contestualmente al versamento del totale risultante dalla denuncia MUT mensile. Parimenti la Cassa Edile verserà al Fondo Prevedi ogni mese gli importi relativi a tale contributo per tutti i lavoratori.

Il “contributo contrattuale” è dovuto anche da parte delle aziende interinali a favore dei lavoratori somministrati presso le aziende edili che applicano il CCNL del settore edile.

Il “contributo contrattuale” **maturando** (cioè quello che matura mese per mese) andrà versato a Prevedi anche nel caso in cui i lavoratori interessati siano già associati o si associno ad altre forme pensionistiche complementari, aperte, individuali o di altro tipo. Ogni due anni il lavoratore può trasferire la propria posizione **maturata** presso il Prevedi, comprensiva di tutte le contribuzioni già versate alla stessa, ad altra forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore stesso, senza che ciò influisca sulla contribuzione contrattuale successiva al trasferimento, che continuerà ad affluire a Prevedi fino a quando l’interessato rimarrà soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigiano.

E’ possibile la trasformazione dell’ “adesione contrattuale” in “adesione esplicita” o in “adesione tacita” (tacito conferimento del TFR al Fondo Pensione). Per le modalità occorre consultare le istruzioni direttamente nel sito del Fondo Prevedi.

Le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze possono scegliere se versare il “contributo contrattuale” al Fondo Prevedi attivando un canale di trasmissione dati con la Cassa Edile, oppure aprendo un canale diretto presso il Fondo (vedere istruzioni direttamente sul sito web di Prevedi).